



Comune di Parma

SETTORE OPERE PUBBLICHE

IL DIRIGENTE

Class. 2024.VI/5.102

Oggetto: Opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e all'accessibilità delle fiere (CUP I94E22000520004 - CUI L00162210348202300088) - Procedimento Unico ex art. 53 co. 1 lett. a) della L.R. 24/2017: Richiesta adozione atto di competenza ai sensi dell'art. 53 co. 5 L.R. 24/2017.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Richiamate:

la Delibera di Consiglio n. 71 del 20/07/2010 di approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), con cui è stata definita la pianificazione di dettaglio inerente il territorio consolidato;

la Delibera di Consiglio n. 53 del 22/07/2019 di approvazione della Variante generale al Piano Strutturale Comunale (PSC 2030), con cui è stata definita la pianificazione di livello strategico;

la Delibera di Consiglio n. 96 del 13/12/2021 di approvazione di specifica variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), al Piano Operativo Comunale (POC) e alla Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) al fine di adeguare i contenuti di tali strumenti alla variante generale al PSC (PSC 2030) assunta, come detto, nel mese di luglio 2019;

la Delibera di Consiglio n. 17 del 31 marzo 2025 di adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG), con la quale si è contestualmente stabilito che, a decorrere dalla data di adozione del Piano stesso e fino alla sua approvazione, è entrato in vigore il regime di salvaguardia di cui all'art. 27 della L.R. n. 24/2017;

Dato atto che:

la Disciplina Normativa del Piano Urbanistico Generale, all'art. 1.2.3. - Salvaguardia, ha definito quali interventi non siano da ritenere in contrasto con le previsioni del Piano medesimo, adottato nel periodo che intercorre fra adozione e approvazione e, più precisamente, al comma 4 viene riportato che *"I procedimenti speciali comunque denominati (Art. 53 L.R. 24/2017, PAUR, PdC in deroga, Accordi di Programma, ecc.) presentati prima della data di esecutività*

della delibera di approvazione del PUG e completi della documentazione necessaria, possono essere approvati e rilasciati secondo le disposizioni previgenti”;

la sopra citata L.R. 24/2017, inerente la “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, all’art. 53 co. 1 lett. a), rubricato “Procedimento Unico”, consente, tra l’altro, l’approvazione di opere pubbliche anche in variante agli strumenti di pianificazione vigenti;

Preso atto che:

l’intervento di cui alle “**Opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e all’accessibilità delle fiere**” è inserito negli strumenti di programmazione riferiti al triennio 2026 – 2028;

in relazione al predetto intervento si è provveduto ad affidare apposito servizio tecnico per la predisposizione, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023, del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (cd. “PFTE”);

l’opera in discussione, finalizzata ad intervenire sul nodo viabilistico in uscita dal casello autostradale A1 di Parma Centro, adeguandolo e razionalizzandolo in funzione degli attuali flussi di traffico, risulta non pienamente conforme agli strumenti urbanistici vigenti, occorrendosi pertanto avviare il citato Procedimento Unico ex art. 53 co.1 lett. a) L.R. 24/2017, tramite l’indizione di apposita Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi degli artt. 14 co.2 e 14-bis della L. 241/1990;

le determinazioni di competenza adottate dai Soggetti interpellati in sede di Conferenza di Servizi non hanno fatto emergere valutazioni ostative alla realizzazione della citata opera pubblica, esprimendo, al più, alcune prescrizioni da recepirsi nel successivo livello di progettazione e/o in fase realizzativa delle lavorazioni;

Precisato inoltre che nell’ambito della citata Conferenza di Servizi, il Settore Opere Pubbliche ha provveduto a coinvolgere Autostrade per l’Italia S.p.A., anche al fine di regolamentare, tramite la sottoscrizione di apposita convenzione, i reciproci rapporti inerenti le aree, di rispettiva competenza, interessate dall’opera pubblica in discussione, come emerge dalla nota emessa dalla stessa Società ed acquisita in atti al Prot. Gen. n. 6117 del 14/01/2026;

Dato atto che, contestualmente alla indizione della Conferenza di Servizi di cui sopra, si è altresì provveduto ad ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e partecipazione, previsti dall’art. 53 della L.R. n. 24 del 2017, in particolare:

- gli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, ivi inclusi quelli attinenti alla variante agli strumenti urbanistici comunali, sono stati depositati presso il Settore Opere Pubbliche nonché pubblicati sul sito istituzionale nell’apposita sezione web denominata “Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici”, dedicata specificamente ai Procedimenti Unici ex art. 53 L.R. 24/2017;
- l’Avviso di deposito del predetto PFTE è stato pubblicato, per 60 giorni, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.) n. 274 del 05/11/2025, Periodico Parte Seconda;
- il succitato Avviso è stato altresì pubblicato, sempre per 60 giorni, sull’Albo Pretorio online del Comune di Parma;

Preso atto che, decorso il predetto termine di 60 giorni:

è pervenuta un’unica osservazione, cui ha fatto seguito la predisposizione di apposita relazione controdeduttiva;

osservazione e relazione di controdeduzioni sono state sottoposte alle considerazioni della Conferenza di Servizi Decisoria, indetta come sopra, i cui partecipanti non hanno evidenziato criticità in merito ai contenuti espressi nella predetta relazione;

Atteso che:

il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (cd. "screening"), precedentemente avviato presso la Regione Emilia-Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, si è *medio tempore concluso*, come da Determinazione Dirigenziale n. 2047 del 03/02/2026, in atti al Prot. Gen. n. 26499 del 04/02/2026;

dalla predetta Determinazione Dirigenziale, emerge come l'intervento di cui alle **“Opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e all'accessibilità delle fiere”**, per le motivazioni ivi riportate, sia stato escluso *“dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4”*, nel rispetto della condizione ambientale indicata;

Visto il Decreto n. 10 del 09/02/2026, a cui si rimanda, con cui, in relazione all'opera pubblica in discussione, il Presidente della Provincia di Parma, tra l'altro, ha ritenuto:

- che non sussistono le condizioni per sottoporre il progetto in oggetto a valutazione ambientale (VAS/VALSAT), nel rispetto delle prescrizioni richiamate;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, parere favorevole sulla variante urbanistica al PSC, al RUE e al POC vigenti del Comune di Parma, nel rispetto delle prescrizioni richiamate;
- di dare atto che la proposta di variante di cui all'intervento in oggetto risulta coerente con le strategie del PUG e avrà effetto sugli elaborati del PUG approvato ad avvenuta conclusione del relativo procedimento;

Dato atto che:

l'opera in discussione risulta non pienamente conforme agli strumenti urbanistici vigenti, occorrendosi modificare, in particolare, il Piano Strutturale Comunale (PSC 2030), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e il Piano Operativo Comunale (POC), come da documentazione di progetto sotto elencata:

- PR5125.A.PFTE.11.URB.RIL.001R01_Relazione Illustrativa;
- PR5125.A.PFTE.11.URB.RES.001R01_Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS;

Visti i pareri, resi nell'ambito della Conferenza di Servizi Decisoria, indetta come sopra, dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, in atti al Prot. Gen. n. 7269 del 14/01/2026 (S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio) e in atti al Prot. Gen. n. 7326 del 14/01/2026 (S.O. Rigenerazione e Trasformazione Urbana);

Dato atto che, per ciò che concerne i suddetti pareri:

- in relazione alle prescrizioni rese dalla S.O. Pianificazione Sostenibile del Territorio, si evidenzia che:
 - il procedimento di screening di VIA si è positivamente concluso con la succitata DD n. 2047 del 03/02/2026 resa dalla Regione Emilia-Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni;
 - l'Amministrazione Comunale ha provveduto a prendere contatti con Autostrade per l'Italia S.p.A. al fine di definire in apposito atto convenzionale i reciproci rapporti inerenti la aree interessate dall'intervento in discussione nonché per consentire l'avvio dei lavori anche in pendenza della sottoscrizione della predetta convenzione (come da note in atti al Prot. Gen. n. 6117 del 14/01/2026 ed al Prot. Gen. n. 34021 del 09/02/2026);
- in relazione alla prescrizione resa dalla S.O. Rigenerazione e Trasformazione Urbana, si evidenzia che:

- la documentazione di progetto ha recepito quanto richiesto dalla predetta Struttura Operativa in punto di aggiornamento degli elaborati relativi alle valutazioni ambientali;
- le opere di urbanizzazione del sub ambito 19 S2.C verranno riconfigurate compatibilmente con la realizzazione del nodo stradale in argomento;

Richiamato l'art. 53, comma 5, della L.R. n. 24/2017, secondo cui "L'espressione della posizione definitiva degli enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l'opera o l'intervento comporta variante è subordinata alla preventiva pronuncia degli organi consiliari (...)";

PROPONE

al Consiglio Comunale, alla luce di tutto quanto sopra e ritenuto che sussistano le condizioni ed i presupposti di legge, l'assunzione del provvedimento di competenza, ai sensi dall'art. 53, comma 5, della L.R. n. 24/2017.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Ing. Michele Gadaleta)